



Ordinanza sull'organizzazione del settore dell'energia elettrica per garantire l'approvvigionamento economico del Paese (OOSE)

Modifica del ...

Progetto di consultazione

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 10 maggio 2017² sull'organizzazione del settore dell'energia elettrica per garantire l'approvvigionamento economico del Paese è modificata come segue:

Titolo

Concerne soltanto il testo francese

Ingresso

visti gli articoli 57 capoverso 1 e 60 capoverso 1 della legge del 17 giugno 2016³ sull'approvvigionamento del Paese (LAP);
visto l'articolo 15 capoverso 4 della legge del 23 marzo 2007⁴ sull'approvvigionamento elettrico (LAEI),

Art. 1a Sistema di monitoraggio: gestione e accesso

¹ La società nazionale di rete gestisce un sistema di monitoraggio per osservare la situazione in materia di approvvigionamento e gli sviluppi nel settore dell'energia elettrica.

² RS 531.35

³ RS 531

⁴ RS 734.7

² La società nazionale di rete accorda al settore specializzato Energia l'accesso al sistema di monitoraggio e gli presenta periodicamente un rapporto sull'evoluzione della situazione in materia di approvvigionamento.

Art. 1b Sistema di monitoraggio: trattamento dei dati

¹ Il sistema di monitoraggio comprende in particolare dati sul consumo e sulla produzione di energia elettrica nonché sulle capacità d'importazione, di esportazione e di autoapprovvigionamento della Svizzera.

² La trasmissione di dati provenienti dal sistema di monitoraggio non è autorizzata. È fatta salva la trasmissione di dati dal settore specializzato Energia alla ElCom, all'Ufficio federale dell'energia e ad altre autorità federali o cantonali se tali dati sono necessari all'adempimento del loro mandato legale.

³ I dati registrati nel sistema di monitoraggio sono a disposizione del settore specializzato Energia per un periodo di 20 anni a partire dalla data della loro registrazione.

⁴ La società nazionale di rete disciplina in un regolamento sul trattamento dei dati le misure organizzative e tecniche intese a impedire il trattamento non autorizzato dei dati e a garantire la verbalizzazione automatica del trattamento dei dati.

⁵ Il settore specializzato Energia e gli altri destinatari dei dati del sistema di monitoraggio adottano le misure organizzative e tecniche necessarie a garantire che i dati siano utilizzati esclusivamente per lo scopo indicato al momento della trasmissione.

Art. 2 Compiti del settore specializzato Energia

¹ Il settore specializzato Energia decide il genere e l'entità delle misure preparatorie e definisce i requisiti applicabili al sistema di monitoraggio.

² Il settore specializzato Energia vigila sui lavori preparatori dell'AES e sulla gestione del sistema di monitoraggio ed è autorizzato a impartire istruzioni in merito all'AES e alla società nazionale di rete.

³ I membri del settore specializzato Energia sono tenuti al segreto sulle misure preparatorie e sull'osservazione della situazione in materia di approvvigionamento di energia elettrica nonché sulle informazioni che vi sono connesse (art. 63 LAP). Possono utilizzare queste informazioni esclusivamente per gli scopi dell'Approvvigionamento economico del Paese.

Art. 4 cpv. 1

¹ Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca stabilisce nei limiti dei fondi stanziati l'indennizzo dell'AES e della società nazionale di rete per l'adempimento dei compiti di cui agli articoli 1–1b.

II

La presente ordinanza entra in vigore il

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy
Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr